

Citta' metropolitana di Torino

**D.D. n. 226-4894 del 7/5/19 di rinnovo con varianti della concessione di derivazione idrica dalla Bealera Argiassera e Richettera in Comune di Bussoleno, assentito alla Girardi Energia srl**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: D. D. n. 226-4894 del 7/5/19

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire alla Soc. Girardi Energia srl - P. IVA n. 10422030014 - con sede legale in 10141 Torino, Corso Trapani n. 150, il rinnovo con varianti (consistenti in modeste modificazioni al sistema di distribuzione delle portate in couso e nella variazione del diametro della condotta forzata da 200 a 250 mm, senza la previsione di nuove opere) della concessione di derivazione d'acqua dalla Bealera Argiassera e Richettera - codice n. 228 R 708 - a sua volta derivata dal T. Moletta, EAP n. 228, in Comune di Bussoleno per l/s massimi e medi 11 dal 1/10 al 14/4 e per l/s massimi e medi 61 dal 15/4 al 30/9 di ogni anno, corrispondenti ad una media annua di l/s 34, ad uso produzione di energia idroelettrica - corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. - per produrre sul salto di mt 89 la potenza nominale media di kW 29.8 con restituzione nella stessa Bealera, nello stesso Comune; impianto "Greguri"; quanto sopra nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 15/6/2018, data collegata alla scadenza della concessione che si rinnova, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 16/5/19

"(... omissis ...)

**Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI A CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Dovrà essere previsto il posizionamento di display esterno all'edificio centrale di indicatore potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno. L'utilizzo irriguo praticato dalla derivazione idrica dal T. Moletta a mezzo della Bealera Argiassera e Richettera concessa al Consorzio Irriguo Argiassera e Richettera (codice n. 228 R 708) è in ogni caso prioritario rispetto all'uso produzione di energia idroelettrica oggetto della presente concessione.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso tra la Soc. Girardi Energia srl e il Consorzio Irriguo Argiassera e Richettera, datata 8/8/2013, ai sensi dell'art. 29 del R.R. 10/R/2003. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Trattandosi di una sub derivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in

applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

**Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale e sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria non è stato ritenuto necessario il rilascio del Deflusso Minimo Vitale a valle del punto di captazione delle acque della Bealera Argiassera e Richettera.

(... omissis ...)"